



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
FRANCESCO D'ASSISI**

00172 ROMA - Viale della Primavera, 207 - ☎ 06 121122745 - FAX 06 2415987
00171 ROMA - Via Castore Durante, 11 ☎ 06 121122765 - FAX 06 24416806
✉ rmps10000a@istruzione.it - <http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/>
codice fiscale 80205370580 Cod. mecc. RMPS10000A
Distretto XV

Prot.1472/I.1

Ai Genitori degli Alunni
L.S.S. Francesco d'Assisi

Oggetto: Comunicazione spese scolastiche detraibili

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate con circolare n°7 del 04/04/2017, ha comunicato alcune novità in materia di detraibilità di spese connesse alla frequenza scolastica.

Si precisa inoltre che non è più necessaria la dichiarazione della Scuola, fatta eccezione per i pagamenti non effettuati tramite c/c postale o bonifico bancario.

Si allega vademecum informativo.

Roma, 26/05/2017



Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Ingresso

Luigi Maria Ingresso

Le Spese per l'istruzione detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2017

Aumentano ancora le tipologie di spese scolastiche detraibili (Circ. Ag. Entr. n.7/2017)

Si deve premettere la differenza tra spese detraibili e spese deducibili. **Le spese detraibili e le spese deducibili dalla dichiarazione dei redditi**, sono delle agevolazioni sulle imposte che i contribuenti possono richiedere attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi 2017. Tale dichiarazione è obbligatoria per tutti i contribuenti che percepiscono redditi o che intendono scaricare determinate spese sostenute.

In particolare, le **spese deducibili** sono quelle che devono essere sottratte dal reddito prima di calcolare l'imposta da pagare, quindi diminuiscono la base imponibile su cui devono essere calcolate le imposte, mentre le **spese detraibili** sono quelle che possono essere sottrarre dall'imposta lorda da pagare, cioè una volta determinato l'ammontare dell'imposta da pagare, su tale importo viene detratta la spesa sostenuta nella percentuale prevista dalla legge a seconda della tipologia di spesa.

Le **spese per l'istruzione** sono oneri detraibili dai contribuenti in quanto rientrano nell'elenco delle spese scaricabili dalle imposte.

Dal 16 luglio 2015 in poi, in virtù della legge n.107/2015, c.d. Buona Scuola è possibile detrarre non solo le spese per la frequenza di asili nido e per

la frequenza degli istituti di istruzione primaria e secondaria ed i corsi di studi universitari e di specializzazione, ma tutte le spese scolastiche sostenute per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/2017 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle spese scolastiche che danno luogo ad agevolazioni fiscali. La circolare chiarisce che non solo i costi d'istruzione dei figli possono essere detratti dalle tasse, ma anche i costi della mensa, delle gite scolastiche, del doposcuola e le liberalità a favore degli istituti scolastici per determinati interventi di miglioramento, per le quali si può fruire di una detrazione o del c.d. school bonus.

Il beneficio fiscale per le spese di istruzione consiste:

* in una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a € 564,00 per alunno o studente (lo scorso anno il massimo di spesa era stabilito in € 400,00). Si possono così detrarre per ogni figlio studente € 107,00. Nei 564,00 euro sono compresi sia i costi di frequenza ed istruzione, che quelli per la mensa;

* una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Come è agevole rilevare per la frequenza di corsi di istruzione universitaria è prevista una detrazione nella misura del 19% della spesa sostenuta senza che venga stabilito alcun tetto massimo, mentre per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo è prevista una detrazione nella misura del 19% della spesa sostenuta "per un importo annuo non superiore a 564,00 euro per alunno o studente". In altri termini la detrazione massima ottenibile è pari a: $564,00 \text{ euro} : 100 \times 19 = 107,00 \text{ euro}$. Non sono invece detraibili le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, gli zaini, le cartelle e tutto il materiale di cancelleria, le spese di trasporto, di vitto e di alloggio necessarie per la frequenza delle scuole.

Pertanto, le spese d'istruzione ammesse in detrazione sono quelle sostenute per le seguenti tipologie di spesa:


- * Asilo Nido;
- * Frequenza dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado;
- * Università;
- * Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione, effettuati presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella pagata per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

- * Master;
- * Dottorati di ricerca;
- * Test di ammissione alle università;
- * Canoni di locazione per studenti fuori sede.

Inoltre, tra le spese d'istruzione detraibili sono comprese:

- * le tasse di iscrizione e frequenza;
- * le spese per la mensa (Circ. agenzia delle entrate n.3/2016);
- * i contributi obbligatori e quelli volontari;
- * le erogazioni liberali appositamente deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenute dai contribuenti con la specifica finalità legata alla frequenza scolastica;
- * le spese per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il doposcuola (Circ. Agen. Entrate n.68/2016), per queste ultime la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri enti rispetto alla scuola;
- * le spese per gite scolastiche;
- * le spese per l'assicurazione della scuola;
- * ogni altro contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa.

Quando le spese vengono pagate direttamente alla scuola, non occorre che il contribuente esibisca la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta invece nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico sia stata pagata direttamente a soggetti terzi (ad esempio all'agenzia di viaggi).



Le spese per Asilo statale o privato

La detrazione delle spese per l'Asilo nido pubblico, riguarda la possibilità riconosciuta ai genitori che iscrivono i propri figli all'asilo nido di poter fruire della detrazione del 19% sulle spese sostenute nel corso del 2016 per la retta scolastica.

La detrazione per l'asilo, come detto, è pari al 19% della spesa fino ad un limite massimo di 632,00 euro annue per ciascun figlio. La detrazione si calcola quindi applicando il 19% su 632 euro, per cui è pari a 120,00 euro per ciascun figlio iscritto all'asilo di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e vale sia per i figli legittimi che per i figli riconosciuti fuori dal matrimonio, adottati, affidati o affiliati.

Le Spese per l'asilo privato sono anch'esse detraibili fino ad un certo limite, cioè fino all'importo che i genitori avrebbero pagato scrivendo il figlio ad un asilo pubblico.

Anche in questo caso nel tetto massimo di 632,00 euro sono compresi sia i costi di frequenza ed istruzione, che quelli per la mensa.

Le spese per la frequenza della scuola materna, elementare, medie e superiori

I contribuenti con figli e familiari fiscalmente a carico che frequentano una scuola materna, elementari, medie e superiori possono portare a detrazione le spese sostenute nel corso del 2016 per la frequenza stessa. Tale detrazione, è riconosciuta anche nel caso di iscrizione a scuole private o estere.

Ciò significa che a prescindere dal livello di istruzione e se la scuola sia pubblica o privata, dal 16 luglio 2015, le spese scolastiche sono detraibili del 19% fino ad un tetto di spesa massimo di 564,00 euro annue per alunno, per cui la detrazione è pari a 107,00 euro (cioè 19% di 564,00).

La compilazione del Modello 730/2017

Le spese sostenute per l'istruzione dei figli vanno indicate nel modello 730/2017, nei righe da E8 a E10, con il codice 12, mentre le sole spese universitarie vanno indicate con il codice 13.

I documenti relativi alle spese per l'istruzione e la frequenza ed i costi sostenuti per la mensa devono essere conservati per poterli esibire in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria.

Possono ritenersi documenti validi a documentare la spesa:

- * ricevute di pagamento effettuati con bonifici bancari o postali;
- * ricevute di pagamento effettuati tramite bollettini postali;

- * Mav relativi al pagamento della mensa;
- * attestazioni di pagamento rilasciate dall'istituto scolastico.

Possono essere utilizzati anche altre ricevute che dimostrino effettivamente l'avvenuto pagamento della spesa.

School bonus

La school bonus è un credito d'imposta previsto per le donazioni in denaro effettuate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubbliche e private paritarie.

La donazione deve essere finalizzata ai seguenti scopi:

- * realizzare nuove strutture scolastiche;
- * ristrutturare, migliorare ed effettuare manutenzioni delle strutture scolastiche già esistenti;
- * sostenere interventi di potenziamento dell'offerta formativa e di miglioramento dell'occupabilità degli studenti.

Il credito d'imposta deve essere calcolato su un tetto massimo di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta ed è pari a:

- * 65% della donazione, se effettuata negli anni 2016 o 2017;
- * 50% della donazione, se effettuata nel 2018.

Lo school bonus può essere fruito in alternativa alla detrazione del 19% prevista per la donazione a favore degli istituti scolastici e delle università.

Donazioni liberali agli istituti scolastici

Le somme richieste dalle scuole come contributi scolastici volontari, a prescindere dalle vere e proprie tasse scolastiche, danno diritto all'agevolazione fiscale. Questo tipo di versamenti, infatti, rientrano tra le erogazioni liberali detraibili.

La legge stabilisce, infatti, che le "erogazioni liberali" che danno diritto alla detrazione sono quelle "a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a:

- * innovazione tecnologica;
- * edilizia scolastica;
- * ampliamento dell'offerta formativa".

Il contributo scolastico volontario scuola superiore, essendo appunto un contributo facoltativo e non obbligatorio, può essere scaricato dalle tasse come erogazione liberale detraibile per la quale spetta una detrazione del 19% .

Il beneficio della detrazione non è cumulabile con lo school bonus, nè con la detrazione del 19% prevista per le spese di frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Spese detraibili per le attività sportive dei ragazzi

La detrazione per le spese per attività sportive dei ragazzi è pari al 19% per un importo massimo di 210,00 euro, ciò significa che spettano fino a 40,00 euro per ciascun figlio di età compresa tra i 5 ed i 18 anni sulle spese sostenute per iscrivere i ragazzi ad una palestra, a nuoto, a calcio, nonché per l'abbonamento ad associazioni sportive, piscine o strutture per la pratica sportiva dilettantistica.

Per fruire della detrazione spese sport dei figli è necessario che la struttura sportiva rientri nei requisiti delineati dal decreto del 28 marzo 2007 emanato dal Ministero delle politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza. In particolare, possono essere:

- * società e associazioni dilettantistiche nella cui denominazione o ragione sociale sia indicata la finalità dilettantistica;
- * palestre, piscine, strutture e impianti sportivi utilizzati per la pratica dilettantistica e non professionale, sia agonistica che non agonistica.

Inoltre per la detraibilità della spesa è necessario avere pagato con bollettino postale o bonifico bancario, in contanti dietro emissione di fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, nelle quali devono essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati:

- * Denominazione o ragione sociale, sede legale se trattasi di società e nome e cognome, indirizzo e codice fiscale se persona fisica.
- * Causale del pagamento e dell'attività sportiva effettuata, importo pagato e il codice fiscale della persona che ha effettuato il pagamento.

Le Spese Universitarie

Le spese per l'università sono detraibili per la frequenza dei corsi universitari presso università pubbliche, private e straniere, mentre le spese sostenute per la frequenza delle università statali sono interamente detraibili quelle per la frequenza di università private e all'estero sono detraibili entro dei limiti ben precisi, cioè tali spese non possono comunque superare l'importo del contributo pagato dallo studente per la frequenza dell'università statale.

In particolare, per le **Università private e straniere** l'importo detraibile è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per frequentare lo stesso o simile

corso di laurea nell'università pubblica più vicina alla propria residenza (circolare ministeriale n. 95/E del 12 maggio 2000), sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio.

Le spese detraibili ammesse sono:

- * Tassa di immatricolazione e di iscrizione.
- * Soprattasse per esami di profitto e laurea.
- * Spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario. ris. n. 87/2008.
- * Tassa di frequenza.
- * Corsi di specializzazione, la spesa è detraibile, a condizione che il master: sia assimilabile, per durata e struttura dell'insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione; sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati (circolare n. 101/E/2000); non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione. circ. n. 7/1993.
- * Master universitari: danno luogo alla detrazione se, per durata e struttura dell'insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari di specializzazione e sono gestiti da istituti universitari pubblici o privati. circ. n.101/2000.
- * **Dottorati di ricerca** - I corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi "corsi di istruzione universitaria" al fine di poter usufruire della detrazione. Si tratta di una conclusione coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall'art. 3 del decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari (**risoluzione n. 11/E/2010**).
- * Spese di iscrizione ai conservatori musicali (Circolare n.20/2011 A.E).
- * Spese per corsi di laurea in teologia (Circolare n.13/2013 A.E.).
- * Corsi presso università libere; in questo caso, la circolare n. 11/1987 ha stabilito, per la determinazione dell'importo detraibile, un duplice criterio e cioè l'identità o affinità per materia con i corsi tenuti presso un'università statale e un criterio territoriale, basato sulla ricerca dei corsi equiparabili nella stessa città, o mancando in questa, in una città della stessa regione. circ. n. 11/1987.
- * Corsi SSIS per l'abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori, in quanto assimilabili ai "corsi d'istruzione universitaria" ris. n. 77/2008.
- * Corsi tenuti dalle università telematiche se isti-

tuite e riconosciute con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ris. n. 6/2007.

Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute; esse spettano anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell'art. 12 del TUIR. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso (nota n. 984/1997). Non sono invece detraibili le spese sostenute per l'acquisto dei libri e testi universitari.

Precisazioni

Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel do-

cumento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Va infine precisato che la detrazione, in esame deve considerarsi limitata alle sole spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria, con la conseguenza che non sono detraibili le altre spese accessorie, sostenute per il compimento degli studi, quali, l'acquisto di materiale didattico (risoluzione del 17/6/1980 n. 803). Al pari, non sono detraibili i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero (circ. n. 39/2010).

Detrazione Canoni di locazione

Spetta solo se l'università si trova almeno a 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2633 euro. X

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi 2017?

La dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o modello Redditi 2017 non deve essere fatta da tutti coloro che rientrano nelle fattispecie di **esonero dalla dichiarazione dei redditi 2017** previsti per legge o perché hanno un basso reddito, o perché devono pagare un'imposta troppo bassa o semplicemente hanno percepito solo determinati redditi nel corso del 2016:

I casi di esonero della dichiarazione dei redditi sono:

- * quando la tipologia di reddito percepito non va dichiarato;
- * quando il reddito percepito non supera una determinata soglia.

Tuttavia, anche se il contribuente non è obbligato a presentare la dichiarazione, può comunque presentarla, nel caso in cui nel corso del 2016, abbia sostenuto nel proprio interesse o quello del coniuge e del familiare a carico, delle spese detraibili Irpef e/o delle spese **deducibili** ai fini IRPEF, o se intenda richiedere il rimborso di eccedenze di imposta effettuate nel corso della precedente dichiarazione o da acconti versati nel 2017.

Le tipologie di redditi che non devono essere dichiarati sono:

- * Redditi esenti: come le rendite inail per invalidità o decesso, alcune tipologie di borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni sociali, compensi da attività sportive dilettantistiche non oltre i 7500 euro;
- * Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta: come ad esempio il reddito derivato dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche per un importo fino ad euro 28.158,28, oppure gli interessi sui conti correnti bancari o postali;
- * Redditi soggetti ad imposta sostitutiva: come gli interessi sui BOT o altri titoli di Stato;
- * Redditi dei fabbricati: derivanti esclusivamente dall'abitazione principale più pertinenze;
- * Redditi fondiari terreni e/o fabbricati: se insieme non superano i 500 euro;
- * Redditi da lavoro dipendente o di pensione: corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze;
- * Redditi da lavoro dipendente, corrisposti da più soggetti, solo se conguagliati nell'ultimo modello CU 2017;
- * Redditi da lavoro dipendente e redditi da fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale più pertinenze;
- * Redditi co.co.co e a progetto, se interamente conguagliati, ad esclusione dei redditi delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e assicurazioni sportive dilettantistiche;
- * Redditi di pensione, se non superiori a 7500 euro più redditi di terreni non superiori a 185,92 euro più abitazione principale e relative pertinenze;
- * Reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiori a euro 8.000, nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente;
- * Reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7500, nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge, ad esclusione dell'assegno di mantenimento dei figli;
- * Reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7500, nel quale concorre un reddito di pensione;
- * Reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7500, nel quale concorre un reddito di pensione se il titolare ha una età pari o superiore a 75 anni;
- * Reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4800, nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio i redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente.